

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche)

### Conclusioni

Il/La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 giugno 2012, nel procedimento R 652/2011-2;
- condannare l'UAMI e la Beverage Trademark Co. Ltd BTM alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio internazionale denominativo «KASTEEL» per prodotti rientranti nella classe 32 — Registrazione internazionale n. W 975 634

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Beverage Trademark Co. Ltd BTM

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio nazionale «CASTEL BEER» per prodotti rientranti nella classe 32

*Decisione della divisione d'opposizione:* l'opposizione è accolta

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:*

- violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Borrajo Canelo e a./UAMI — Technoazúcar (PALMA MULATA)**

(Causa T-381/12)

(2012/C 343/29)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* lo spagnolo

### Parti

*Ricorrenti:* Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna), Carlos Borrajo Canelo (Madrid), Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: avv. A. Gómez López)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Technoazúcar (L'Avana, Cuba)

### Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, sul marchio comunitario [attuale regolamento (CE) n. 207/2009], della decisione della seconda commissione di ricorso, del 21 maggio 2012, procedimento R 2265/2010-2, che ha respinto il ricorso proposto dai richiedenti la domanda di decadenza avverso la decisione della divisione di annullamento, del 24 settembre 2010, con cui si è respinta la domanda di decadenza del marchio comunitario n. 4 602 454 «PALMA MULATA» nella classe 33, per distinguere «rum»;
- condannare il convenuto, e se del caso la controinteressata, a tutte le spese.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:* marchio denominativo «PALMA MULATA», per prodotti della classe 33 — Marchio comunitario registrato n. 4 602 454

*Titolare del marchio comunitario:* Technoazúcar

*Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:* ricorrenti

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di decadenza

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Schlyter/Commissione**

(Causa T-402/12)

(2012/C 343/30)

*Lingua processuale:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Carl Schlyter (Linköping, Svezia) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e S. Schubert)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea recante diniego di concederle un accesso totale o parziale alla sua opinione e alle osservazioni presentate in risposta alla notificazione 2011/673/F relativa al contenuto e ai requisiti di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle, presentata dalla Repubblica francese in forza della direttiva 98/34/CE <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione europea alle spese ai sensi dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi comprese le spese sostenute dagli intervenienti.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su errori di diritto, su errori manifesti di valutazione e su un difetto di motivazione nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 <sup>(2)</sup> e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 <sup>(3)</sup>, in quanto:

— la procedura applicabile in forza della direttiva 98/34/CE non rientra nell'eccezione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, al principio generale della divulgazione previsto in tale regolamento;

— l'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono stati applicati erroneamente nella parte in cui viene constatato che la divulgazione del documento richiesto lederebbe concretamente ed effettivamente gli interessi della Commissione nel procedimento ai sensi della direttiva 98/34/CE.

- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell'applicazione del criterio dell'interesse pubblico prevalente richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 in quanto:

— nella specie, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 rafforza l'interesse pubblico prevalente di cui trattasi. La decisione impugnata non tiene conto dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento richiesto e contiene un errore di diritto, un errore manifesto di valutazione e un difetto di motivazione nell'applicazione delle due disposizioni legali sopra citate.

- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto:

— la decisione impugnata è sprovvista di qualsiasi motivazione ed è viziata da un errore manifesto di valutazione poiché non concede un accesso parziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

<sup>(1)</sup> Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

## Ricorso proposto l'11 settembre 2012 — Intrasoft International/Commissione

(Causa T-403/12)

(2012/C 343/31)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2012 [rif.: RH(2012)3471], nonché l'implicito rigetto del reclamo della ricorrente, del 10 agosto 2012, avverso tale decisione, così da permettere alla ricorrente di partecipare alle fasi successive della gara d'appalto;

— condannare la convenuta alle spese relative al presente ricorso.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del capitolato d'onori e del principio di buona amministrazione. Più specificamente, la ricorrente sostiene che le informazioni-spiegazioni aggiuntive, fornite dall'amministrazione aggiudicatrice a tutti gli offerenti nell'ambito della procedura di gara d'appalto, completavano il capitolato d'onori, costituivano parte integrante del contesto normativo che disciplina la gara d'appalto di cui trattasi e, conseguentemente, vincolavano tutte le parti, compresa l'amministrazione aggiudicatrice. La convenuta ha violato, nel caso di specie, il suddetto capitolato.